

**D.Lgs 81/08**  
**Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Materiale di proprietà dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Regione Emilia-Romagna – presentato dall'ing. Davide Rapacchi del SPSAL dell' Azienda USL di Parma in occasione del “Corso di formazione per preposti della scuola” organizzato dall' I.C. Di Borgo Val di Taro – Maggio 2013

# QUADRO NORMATIVO

## Obiettivo Generale

**Acquisire elementi di conoscenza relativi alla normativa in tema di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08.**

# QUADRO NORMATIVO

## Obiettivi specifici

### ACQUISIRE ELEMENTI DI CONOSCENZA INERENTI:

- Criteri per la ricerca di leggi e norme tecniche;
- Soggetti del sistema di prevenzione aziendale (obblighi e responsabilità);
- Funzioni degli Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori;
- Aspetti normativi, relativi ai rischi e danni da lavoro, alle misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, ai criteri metodologici per la valutazione dei rischi, ai contenuti del documento di valutazione dei rischi, alla gestione delle emergenze.

# QUADRO NORMATIVO - ARGOMENTI

- **Il quadro normativo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;**
- **Il ruolo del Datore di Lavoro e Titolare di Attività; responsabilità civile e penale;**
- **Figure e ruoli nel sistema di prevenzione e sicurezza ;**
- **Analisi e valutazione dei rischi;**
- **Appalti, lavoro autonomo e sicurezza;**
- **Valutazione dei rischi per interferenze;**
- **Formazione e informazione dei vari soggetti;**
- **Rapporti con gli Enti.**

# SCALA GERARCHICA DELLE FONTI NORMATIVE

## NORME COGENTI

- **COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**
- **CODICE PENALE E CIVILE**
- **LEGGI ORDINARIE DELLO STATO**
- **D.P.R. - D.Lgs. - D.M. - (Direttive Comunitarie recepite)**
- **LEGGI REGIONALI**

## NORME NON COGENTI

- **NORME ARMONIZZATE EUROPEE UNI EN - CEI EN**
- **NORME INTERNAZIONALI ISO - IEC E**
- **NORME NAZIONALI UNI - CEI**
- **PROGETTI DI NORME ARMONIZZATE EUROPEE prEN**
- **NORME DIVERSE, DI BUONA TECNICA E RACCOMANDAZIONI**
- **DIRETTIVE COMUNITARIE NON RECEPITE**

# CRITERI DI PRIORITA' DELLE FONTI NORMATIVE

• GERARCHIA

• COMPETENZA

• CRONOLOGIA

• SPECIALITÀ

# COSTITUZIONE

ART.32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (..omissis..)

ART.35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

ART.41

L'iniziativa economica privata è libera.  
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (..omissis..)

# CODICE CIVILE

## ART.2050 - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

## ART.2087 - Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutela dell'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.



# **CODICE PENALE**

## **ART. 437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro**

**Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva disastro o infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.**

## **ART. 451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro**

**Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 10 a euro 516.**

## **ART. 589 - Omicidio colposo**

**Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è la reclusione da 2 a 7 anni.**

**Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 15.**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punibile con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave (583) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619;

se è gravissima (583<sup>2</sup>), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239...

... Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è la reclusione da 3 mesi a 1 anno o la multa da euro 500 a euro 2.000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 1 a 3 anni ...

...Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

# **STATUTO DEI LAVORATORI - L. 20/05/1970 n. 300**

## **41 Articoli**

**TITOLO I - Della libertà e dignità del lavoratore**

**TITOLO II - Della libertà sindacale**

**TITOLO III - Dell'attività sindacale**

**TITOLO IV - Disposizioni varie e generali**

**TITOLO V - Norme sul collocamento**

**TITOLO VI - Disposizioni finali e penali**

## **Art. 9 – Tutela della salute e dell'integrità fisica**

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

# ALTRE NORME

## D.Lgs. 475/92

*Attuazione della Direttiva 89/686/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai Dispositivi di protezione individuale*

## D.P.R. 459/96

*Attuazione delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine*

## D.M. 388/03

*Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'**articolo 15**, comma 3, del D.Lgs 19/09/94 n. 626 e successive modificazioni*

## D.Lgs. 329/04

*Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93*

# NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

**DM 37/08**

- Si applica agli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

- E' stata introdotta la necessità di abilitazione, mediante iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, per le imprese (singole o associate) che possono intervenire in tale ambito. L'iscrizione è subordinata al possesso di determinati requisiti tecnico-professionali.

- In determinate condizioni è necessaria la produzione di un progetto relativo agli impianti oggetto dell'intervento, da depositare presso lo sportello per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto.

- Le imprese installatrici sono tenute a realizzare gli impianti a regola d'arte. Le norme *CEI* e *UNI* si considerano rispondenti alla regola dell'arte. Al termine dei lavori l'impresa è tenuta al rilascio della *Dichiarazione di Conformità*.

# Legislazione particolari categorie di lavoro

## LAVORATRICI MADRI

**DLgs 151/01** - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

## LAVORO MINORILE

**Legge 17/10/1967 n. 977** - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti

Coordinata con le modifiche apportate dal **D.Lgs 345/99** (Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro) e dal **D.Lgs 262/2000** (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128).

# **NORME ABROGATE**

**D.P.R. 547/55**

**NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI  
SUL LAVORO**

**D.P.R. 303/56 - Fatta eccezione art. 64**

**NORME GENERALI PER L'IGIENE DEL LAVORO**

**D.P.R. 164/56**

**NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI  
SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI**

**D.Lgs. 277/91**

**Attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE,  
83/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei  
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad  
agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro**



# NORME ABROGATE

## D.Lgs. 626/94

**ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE E 90/679/CEE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO**

## Norme contenute nel D.Lgs. 626/94 ABROGATE

**D.Lgs. 242/96**

**D.Lgs. 359/99**

**D.Lgs. 66/00**

**D.Lgs. 25/02**

**D.Lgs. 235/03**

**D.Lgs. 195/03**

**D.Lgs. 233/03**

**D.Lgs. 195/06**

**D.Lgs. 257/06**

**D.Lgs. 257/07**

**L. 123/07**

**DM 4 Febr.2008**

# NORME ABROGATE

## D.Lgs. 494/96

Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernenti prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

## D.Lgs. 493/96

Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernenti prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro

## D.Lgs. 187/05

Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

# **D. Lgs. 81 del 30.04.2008**

## **STRUTTURA E METODOLOGIA DI CONSULTAZIONE**




## **TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**D. Lgs. 81 del 30.04.2008**

**GAZZETTA UFFICIALE del 30 APRILE 2008 N° 101**  
*Supplemento ordinario n°108*

**13 TITOLI (306 articoli)**

**51 allegati (232 pagine)**



# D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati I, II e III

Sanzioni artt 55-60

## **Titolo I**

Principi comuni  
(art 1-61)

Allegato IV

Sanzioni art

## **Titolo II**

Luoghi di lavoro  
(art 62-68)

Allegati dal V al IX

Sanzioni art

## **Titolo III**

Uso delle attrezzature di  
lavoro e dei DPI (art 69-87)

Allegati dal X al XXIII

Sanzioni artt 157-

## **Titolo IV**

Cantieri temporanei o mobili  
(art 88-160)

# D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati dal XXIV al XXXII

Sanzioni artt 165-

## **Titolo V**

Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (art 161-

Allegato XXXIII

Sanzioni artt 170-

## **Titolo VI**

Movimentazione manuale dei carichi (art 167-171)

Allegato XXXIV

Sanzioni artt 178-

## **Titolo VII**

Attrezzature munite di videotermini (art 172-179)

Allegati XXXV, XXXVI e XXXVII

Sanzioni artt 219-

## **Titolo VIII**

Agenti fisici (art 180-220)

# D. Lgs. 81 del 30.04.2008

Allegati dal  
XXXVIII al XLIII

Sanzioni artt 262-

## Titolo IX

Sostanze pericolose (art 221-265)

Allegati dal XLIV  
al XLVIII

Sanzioni artt 282-

## Titolo X

Esposizione ad agenti biologici (art 266-

Allegati XLIX, L  
e LI

Sanzioni art 297

## Titolo XI

Protezione da atmosfere esplosive (art 287-

# D. Lgs. 81 del 30.04.2008

298 - Specialità

301 – D.Lgs.

302 – Pena di solo

302-bis –  
Potere di  
disposizione

## Titolo XII

Disposizioni in materia penale  
e di procedura penale (art 298-303)

## Titolo XIII

Norme transitorie e finali (art 304-306)



# D. Lgs. 81 del 30.04.2008

## Allegati e articoli di riferimento

Allegato I - art 14.1  
Gravi violazioni ai fini della  
sospensione dell'attività

Allegato II - art 34.1  
Casi in cui il datore di lavoro può  
essere RSPP

Allegato III A - art 41.5  
Cartella sanitaria e di rischio

Allegato III B - art 40.1  
Informazioni dati aggregati sanitari  
e di rischio dei lavoratori

Allegato IV - art 63.1 e 63.6  
Requisiti dei Luoghi di lavoro

Allegato V  
artt 70.2, 72.1, 87.1.a, 87.2.a,  
87.3.a

Allegato VI  
artt 71.3, 87.2.b, 87.3.a  
Uso delle attrezzature

Allegato VII  
artt 71.11, 71.13, 71.14  
Verifiche di attrezzature

# D. Lgs. 81 del 30.04.2008

## Allegati e articoli di riferimento

Allegato VIII - art 79.1  
DPI

Allegato X – art 89.1.a  
Lavori edili o di ingegneria edile

Allegato XII - art 99.1  
Contenuto della notifica preliminare

Allegato XIV – artt 98.1.3 e 98.1.4  
Formazione coordinatori

Allegato XVI – art 91.1.b  
Fascicolo dell'opera

Allegato IX  
artt 81.2, 81.3, 83.1, 85.2  
Distanze di sicurezza parti

Allegato XI – art 100.1  
Lavori comportanti rischi particolari

Allegato XIII – art 96.1.a  
Prescrizioni di sicurezza e salute  
per la logistica di cantiere

Allegato XV  
89.1.h, 91.1.a, 100.1  
Piani di sicurezza nei cantieri

Allegato XVII - artt 90.9.a e 97.2  
Idoneità tecnico professionale

# D. Lgs. 81 del 30.04.2008

## Allegati e articoli di riferimento

Allegato XVIII - artt 108 e 122  
Viabilità nei cantieri, ponteggi e  
trasporto materiali

Allegato XX – art 113.10  
Costruzione ed impiego di  
scale portatili

Allegato XXII – art 134.1  
Pi.M.U.S.

Allegato XXIV – artt 163.1 e 163.2  
Segnaletica di sicurezza

Allegato XXVI – artt 163.1 e 163.2  
Segnaletica per contenitori e  
tubazioni

Allegato XIX – art 112.2  
Verifiche sui  
ponteggi metallici fissi

Allegato XXI – artt 116.4 e 136.8  
Formazione addetti ai lavori in

Allegato XXIII – art 140.4  
Deroga per  
ponti su ruote a torre

Allegato XXV – artt 163.1 e 163.2  
Cartelli segnaletici

Allegato XXVII – artt 163.1 e 163.2  
Segnaletica attrezzature

# D. Lgs. 81 del 30.04.2008

## Allegati e articoli di riferimento

Allegato XXVIII  
artt 163.1, 163.2, 163.3  
Segnaletica ostacoli, pericoli e per  
le vie di circolazione

Allegato XXX – artt 163.1 e 163.2  
Segnali acustici

Allegato XXXII – artt 163.1 e 163.2  
Segnali gestuali

Allegato XXXIV – art 174.3  
VDT

Allegato XXXVI – art 208  
Valori limite di esposizione e valori  
di azione per campi

Allegato XXIX – artt 163.1 e 163.2  
Segnali luminosi

Allegato XXXI – artt 163.1 e 163.2  
Comunicazione verbale

Allegato XXXIII  
Artt 168.2, 168.3, 169.1  
MMC

Allegato XXXV – artt 202.3 e 202.4  
Vibrazioni

Allegato XXXVII – art 215  
Radiazioni ottiche

# D. Lgs. 81 del 30.04.2008

## Allegati e articoli di riferimento

Allegato XXXVIII  
artt 222.1.d, 223.1.e, 232.2  
Valori limite di espos.ad agenti  
chimici

Allegato XL  
artt 228.1, 228.2, 232.2  
Divieti per agenti chimici

Allegato XLII  
artt 234.1.a.3, 236.4.a, 245.2.a  
Elenco di sostanze, preparati e

Allegato XLIV – art 271.4  
Attività lavorative con presenza di  
agenti biologici

Allegato XLVI  
artt 268.3, 271.1.a, 275.1, 279.5  
Elenco agenti biologici classificati

Allegato XXXIX  
artt 222.1.e, 223.1.e, 232.2  
Valori limite biologici e

Allegato XLI  
artt 225.2, 232.2, 237.1.d  
Metodi di misurazione

Allegato XLIII  
artt 234.1.c, 235.3, 245.2.a  
Valori limite esposizione

Allegato XLV – art 272.2.f  
Segnale di rischio biologico

Allegato XLVII  
artt 274.3, 275.1, 276.1  
Misure e livelli di contenim. agenti

# D. Lgs. 81 del 30.04.2008

## Allegati e articoli di riferimento

Allegato XLVIII  
art 276.1

Specifiche per processi industriali

Allegato XLIX

artt 293.1, 294.2.c, 296

Ripartizione aree atmosfere

Allegato L

artt 293.2, 294.2.d, 295.1, 295.2

Atmosfere esplosive

Allegato LI

art 293.3

Segnale atmosfere esplosive

**SCUOLA**

**FIGURE E RUOLI DEL SISTEMA  
DI PREVENZIONE E SICUREZZA  
IN AMBITO DI LAVORO**

# I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE art. 2

DATORE DI LAVORO

PREPOSTO

MEDICO COMPETENTE

DIRIGENTE

LAVORATORE

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

ADDETTI SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA  
SICUREZZA

LAVORATORI EMERGENZE ANTINCENDIO e PRONTO  
SOCCORSO



# I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE art. 2

PROGETTISTA  
FABBRICANTE  
INSTALLATORE  
NOLEGGIATORI  
FORNITORE – RIVENDITORE

COMMITTENTE  
COORDINATORI DELLA SICUREZZA

LAVORATORE AUTONOMO

# SOGGETTI - Definizioni art 2

## DATORE DI LAVORO

- Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, ovvero il responsabile, con poteri decisionali e di spesa, dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività.
- Nelle pubbliche amministrazioni è il dirigente cui spettano poteri di gestione o il funzionario preposto ad un ufficio con autonomia gestionale.
- Se tale funzionario non è formalmente stato individuato dall'organo di vertice della amministrazione e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa, il Datore di Lavoro coincide con il vertice medesimo

# SOGGETTI - Definizioni art 2

## DIRIGENTE

- Persona che ATTUA le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa
- Tale ruolo viene svolto in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali che devono essere adeguati alla natura dell'incarico conferito al Dirigente

Art. 299 – La posizione di garanzia grava anche su colui che pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al Dirigente o al Datore di Lavoro

# SOGGETTI - Definizioni art 2

## PREPOSTO

- Persona che SOVRAINTENDE alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
- Tale ruolo viene svolto in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali che devono essere adeguati alla natura dell'incarico conferito al Preposto

Art. 299 – La posizione di garanzia grava anche su colui che pur sprovvisto di regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici riferiti al Preposto

# SOGGETTI - Definizioni art 2

## LAVORATORE

- Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

## EQUIPARATI

- Soci lavoratori di cooperativa o di società (anche di fatto)
- Associati in partecipazione (art.2549 C.C.)
- Soggetti in tirocini formativi e di orientamento
- Allievi che fanno uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, VDT
- Volontari (L.266/91, VVF, Protezione Civile, per servizio civile)
- Lavoratori socialmente utili (LSU)

## SOGGETTI - Definizioni art 2

i – **RLS**: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

l – **SPP**: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati alla attività di prevenzione e protezione dai rischi

f – **RSPP**: persona designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

g – **ASPP**: persona facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

## CAMPO DI APPLICAZIONE art. 3

Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio

L'applicazione deve tenere conto delle effettive particolarità in cui operano:

- Forze Armate e di Polizia, VVF, addetti al Soccorso Pubblico e alla Protezione Civile, strutture giudiziarie, penitenziarie;
- Università, scuole;
- Organizzazioni di volontariato;
- Mezzi di trasporto aerei e marittimi;
- Archivi, biblioteche, e musei sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici, storici e culturali;

# CAMPO DI APPLICAZIONE art. 3

4. La normativa si applica inoltre a tutti i lavoratori sia subordinati che autonomi nonché ai soggetti ad essi equiparati
5. Per i lavoratori con contratto di somministrazione (ex interinali) gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore
6. Per i lavoratori in distacco, gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccante, fermo restando gli obblighi di formazione e informazione del distaccatario
7. Per i lavoratori a progetto, i Co.Co.Co., la normativa è applicata nei luoghi di lavoro del committente
8. Per i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali la normativa si applica con l'esclusione di piccoli lavori domestici, insegnamento privato e assistenza domiciliare.
9. Per i lavoratori a domicilio deve essere garantita una adeguata formazione ed informazione, la fornitura dei necessari DPI e di attrezzature conformi al titolo III
10. Per i lavoratori a distanza con collegamento informatico e telematico deve essere garantito quanto previsto dal titolo VII.
11. Per i Lavoratori Autonomi si applicano le norme specifiche riportate negli articoli 21 e 26 del D.Lgs. 81/08
12. Per le imprese familiari, i piccoli imprenditori ed i soci delle società semplici del settore agricolo si applicano le norme specifiche riportate nell'art. 21 del D.Lgs. 81/08



# COMPUTO LAVORATORI art. 4

Ai fini della determinazione del numero di lavoratori da cui il decreto fa discendere particolari obblighi non sono computati:

- i collaboratori familiari
- i soggetti che frequentano tirocini formativi e di orientamento
- gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale
- i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio
- i lavoratori a domicilio, se l'attività non è svolta in forma esclusiva per il datore di lavoro committente
- i volontari
- i lavoratori autonomi, i co.co.co e i lavoratori a progetto, se l'attività non è svolta in forma esclusiva per il committente

## SOGGETTI – SCUOLA I°

### ***DATORE DI LAVORO = DIRIGENTE SCOLASTICO***

Nella SCUOLA è il **Dirigente Scolastico** al quale spettano i poteri di gestione, oppure un Funzionario preposto ad un ufficio avente autonomia di spesa.

*Scuola – DM 21.06.1996 n. 292*

### ***DIRIGENTE = D.S.G.A.***

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi

Nella SCUOLA è identificato come **Dirigente il DSGA**, limitatamente ai lavoratori sotto le sue direttive.

## SOGGETTI – SCUOLA II°

**PREPOSTO** - sovrintende alla attività, garantisce l'attuazione di direttive, controlla l'esecuzione

**RESPONSABILE DI LABORATORIO**

**INSEGNANTE DI LABORATORIO**  
**INSEGNANTE TECNICO PRATICO**  
**ASSISTENTE TECNICO**

**L'obbligo di vigilanza sui minori**, sia quando accedono ai laboratori, sia quando utilizzano semplicemente le strutture e gli arredi dell'edificio scolastico è da sempre compito delle figure professionali ausiliarie, dell'insegnante, ed in primis, del Dirigente Scolastico chiamato ad organizzare il "Sistema di Prevenzione".

# **SOGGETTI – SCUOLA III°**

## **LAVORATORE**

*INSEGNANTE  
INSEGNANTE TECNICO PRATICO  
ASSISTENTE TECNICO  
COLLABORATORE SCOLASTICO*

*ASSISTENTE AMMINISTRATIVO*

*STUDENTE NEI LABORATORI  
STUDENTE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO*

**SCUOLA**

**OBBLIGHI FIGURE E RUOLI**

# DELEGA di FUNZIONI art. 16

È AMMESSA CON I SEGUENTI LIMITI E CONDIZIONI

Risulti da atto scritto recante data certa

Il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti

Si attribuiscono al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti

Si attribuisca al delegato autonomia di spesa

Sia accettata dal delegato per iscritto

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, anche attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dai modelli organizzativi (art. 30).

# OBBLIGHI del DDL NON DELEGABILI art. 17

IL DATORE DI LAVORO  
**NON PUÒ DELEGARE**  
LE SEGUENTI ATTIVITA'

La valutazione di tutti i rischi  
con la conseguente elaborazione del documento

La designazione del  
Responsabile del Servizio di Prevenzione e  
Protezione dai Rischi

# OBBLIGHI DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE art.18

Nomina il medico competente

Designa i lavoratori incaricati delle emergenze

Affida i compiti ai lavoratori secondo capacità e salute

Fornisce idonei dispositivi di protezione individuale

Garantisce l'accesso ai luoghi di rischio solo a lavoratori informati ed addestrati

**Richiede l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme**

Richiede al Medico Competente l'osservanza degli obblighi



# OBBLIGHI DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE art.18

Adotta le misure per le situazioni di emergenza ed informa tempestivamente i lavoratori esposti

Adempie agli obblighi di formazione, informazione ed addestramento

Non richiede la ripresa dei lavoratori nel caso di persistenza di un pericolo grave ed immediato

Consente ai lavoratori attraverso l'RLS di verificare le misure di salute adottate

Consegna al RLS copia del Documento di Valutazione Rischi

Elabora il documento sui rischi da interferenze (DUVRI)

# OBBLIGHI DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE art.18

Comunica all'INAIL i dati relativi a infortuni e mal. prof.

Consulta l'RLS nei casi previsti

Adotta le misure per le emergenze

Munisce i lavoratori di tessera di riconoscimento

Convoca la riunione periodica nelle U.P. con > 15 lavoratori

Aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di evoluzione della tecnica

Comunica all'INAIL il nominativo dell'RLS

Verifica che i lavoratori non vengano adibiti alla mansione senza giudizio di idoneità specifica

# OBBLIGHI DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE art.18

Il Datore di Lavoro fornisce al SPP e al MC informazioni in merito a:

Natura dei rischi

Organizzazione del lavoro, programmazione e l'attuazione delle misure

Descrizione degli impianti

Dati sugli infortuni e malattie professionali

I provvedimenti dell'Organo di Vigilanza

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali di edifici a uso pubblico, **comprese le scuole**, sono a carico dell'Amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione.

Deve essere dimostrata la richiesta degli adempimenti a carico dell'Amministrazione proprietaria da parte di Dirigenti e funzionari.

## OBBLIGHI DEL PREPOSTO art. 19

Sovrintende e vigila sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informa i loro superiori diretti. Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro.

Verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico. Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro.

Richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro.

# OBBLIGHI DEL PREPOSTO art. 19

Informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione. Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro.

Si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere le loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato. Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro.

Segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta. Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.200 euro.

Frequenta appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37. Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro.

## OBBLIGHI DEI LAVORATORI art. 20

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti

Contribuire all'adempimento degli obblighi a tutela della salute e sicurezza

Osservare le disposizioni impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva e individuale

Utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza, i D.P.I.

# OBBLIGHI DEI LAVORATORI art. 20

Segnalare qualsiasi condizione di pericolo, adoperandosi direttamente in caso d'urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, con l'obbligo di non rimuovere i dispositivi di sicurezza

Non compiono di propria iniziativa operazioni che non sono di loro competenza

Partecipare alla formazione e all'addestramento

Sottoporsi ai controlli sanitari

I lavoratori di aziende in appalto e i lavoratori autonomi devono esporre la tessera di riconoscimento

# LE RESPONSABILITA'

A grandi linee le Responsabilità possono essere così suddivise

## Datore di Lavoro

- Gestione
- Organizzazione
- Controllo
- Vigilanza
- Attuazione



## Dirigente

- Organizzazione
- Controllo
- Vigilanza
- Attuazione



## Preposto

- Controllo
- Vigilanza
- Attuazione



## Lavoratore

- Attuazione





# OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE art. 25

Collabora con il DDL e il SPP alla valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione, informazione e alla organizzazione del primo soccorso

Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria

Istituisce , aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore

Consegna al DDL, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria

Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria

Invia all'ISPESL , per via telematica, le cartelle sanitarie

# OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE art. 25

Fornisce informazioni ai lavoratori e al RLS sul significato della sorveglianza sanitaria

Informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria, a richiesta dello stesso ne rilascia copia

Comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, al DDL all'RSPP e all'RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi

Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori

# **CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**

## **TITOLO I - CAPO III - SEZIONE VII**

**Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la**

**Articolo 48 – Rappresentante dei lavoratori per la  
sicurezza territoriale**

**Articolo 49 – Rappresentante dei lavoratori per la  
sicurezza di Sito produttivo**

**Articolo 50 – Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori  
per la sicurezza**

**Articolo 51 – Organismi paritetici**

**Articolo 52 – Sostegno piccola impresa ....**

# RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 47

E' istituito l'RLS (aziendale - territoriale o di comparto - di sito produttivo)  
L'RLS è eletto o designato in tutte le aziende

## Designazione

- ° Fino a 15 lavoratori: eletto direttamente o individuato nel territorio o nel comparto
- ° > 15 lavoratori: eletto o designato tra le RSA (RSU); in assenza è eletto dai lavoratori al proprio interno

- ❖ n.°, elezione, tempo a disposizione, strumenti...sono stabiliti dalla contrattazione collettiva
- ❖ E' previsto un N° minimo a seconda delle dimensioni aziendali

In assenza di elezione da parte dei lavoratori le funzioni di RLS, in qualsunque tipo di azienda (a prescindere dalle dimensioni) sono esercitate da:

- RLS Territoriali
- RLS di Sito produttivo

# ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 50

## ACCESSO

**Il RLS ha diritto ad accedere** ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le operazioni, nel rispetto delle esigenze produttive, purché segnali preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.

**Le visite possono svolgersi anche congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**, nel "rispetto delle esigenze produttive".

# ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 50

## CONSULTAZIONE

E' consultato preventivamente in ordine a:

- valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
- designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione,
- designazione degli addetti alla prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori
- nomina del Medico competente
- organizzazione della formazione dei lavoratori

# ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 50

## CONSULTAZIONE

Parere preventivo (obbligatorio) e non vincolante

Non “semplice” informazione ma avvio di una procedura

Il contributo del RLS si concretizza con un verbale sottoscritto (che contiene le osservazioni e le proposte)

**La firma non comporta una corresponsabilità**

Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali

# ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 50

## **INFORMAZIONI - FORMAZIONI**

- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- riceve una formazione adeguata
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
- partecipa alla riunione periodica
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività



# ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 50

## ATTRIBUZIONI

- **può fare ricorso** alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
- il RLS **deve disporre del tempo di mezzi di spazi necessari** per lo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione nonché dei mezzi necessari per l'esercizio di funzioni e facoltà riconosciutegli anche tramite accesso ai dati infortunistici che saranno comunicati all'INAIL per via informatica

# ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA art. 50

## ATTRIBUZIONI

Il RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della funzione, **riceve copia del documento** di valutazione dei rischi

Gli RLS della ditta committente e quelli delle ditte appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento delle funzioni, **ricevono copia del documento di valutazione dei rischi da "interferenza"**

Il RLS **è tenuto al rispetto del segreto industriale** relativamente alle informazioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza **è incompatibile** con la nomina di RSPP o ASPP.

# **SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

## **TITOLO I - CAPO III – Sezione III**

**Articolo 31 – Servizio di prevenzione e protezione**

**Articolo 32 – Capacità e requisiti professionali degli ASPP e RSPP interni ed esterni**

**Articolo 33 – Compiti del SPP**

**Articolo 34 – Svolgimento diretto da parte del DDL dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi**

**Articolo 35 – Riunione periodica**

# SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 31

- 1) Il DDL organizza il SPP all'interno dell'azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.(fatto salvo quanto previsto all'art. 34 – Svolgimento diretto.).
- 2) Gli addetti e i Responsabili interni o esterni devono possedere capacità e requisiti di cui all'art. 32, in n° sufficiente, disporre di mezzi e tempo adeguati. Non possono subire pregiudizio.
- 3) Nell'utilizzo di un servizio interno, il DDL può avvalersi di persone esterne alla azienda ... per integrare, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
- 4) Il ricorso a persone o servizi esterni e' obbligatorio in assenza di dipendenti che siano in possesso dei requisiti per lo svolgimento del *RSPP e ASPP*
- 5) In ogni caso il DDL non è esonerato dalla propria responsabilità in materia..

# SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 31

6) Il **SPP interno** e' obbligatorio nei seguenti casi:

- a) aziende industriali (in Direttiva Seveso) ex all'art. 2 del D.Lgs n.334/99, con obbligo di notifica o rapporto;
- b) centrali termoelettriche;
- c) impianti ed installazioni rientranti nel D.Lgs 230/95 art. 7, 28 e 33 (*radioprotezione*);
- d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7) Nei casi sopra riportati anche il **RSPP deve essere interno**

8) Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.

# **SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 32**

## ***CAPACITA' E REQUISITI PROFESSIONALI***

- 1) Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

## ***FORMAZIONE – CORSI E AGGIORNAMENTO***

# Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP art. 32 SCUOLA – I°

## *Gli RSPP negli istituti scolastici .... (c.8)*

- 8) Quando il DDL non opta per lo svolgimento diretto designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
- a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti ... che si dichiara disponibile;
  - b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

# Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP art. 32 SCUOLA – II°

9) In assenza del personale suddetto, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune

tramite apposita convenzione

di un unico esperto esterno

in via prioritaria

- con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici

in via subordinata


- con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- con altro esperto esterno libero professionista



# Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP art. 32 SCUOLA – III°

10) In tutti i casi in cui il datore di lavoro si avvalga di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di RSPP, deve comunque organizzare

**SPP INTERNO all'Istituto**



**con adeguato numero di ADDETTI**

*Particolare attenzione nel contratto  
del RSPP esterno*

# SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 33

## COMPITI DEL SPP

1) Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;

f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2) I componenti del SPP sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi

3) Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.

# **SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE art. 34**

## **SVOLGIMENTO DIRETTO da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione**

- 1) Salvo i casi indicati nell'art. 31 comma 6 e nei limiti previsti nell'allegato 2, il DDL può svolgere le funzioni di RSPP, solo dopo aver frequentato appositi corsi di formazione.
- 2) Nelle aziende fino a 5 lavoratori (con esclusione di quelle indicate nell'art. 31 comma 6) il DDL può svolgere direttamente i compiti di addetto al primo soccorso e prevenzione incendi.

### **Allegato 2 :**

1. Aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti

## RIUNIONE PERIODICA

1) Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il DDL, direttamente o tramite il SPP dai rischi, indice almeno **una volta all'anno** una riunione cui partecipano:

- a) il DDL o un suo rappresentante;
- b) il RSPP;
- c) il MC, ove nominato;
- d) il RLS.

## RIUNIONE PERIODICA

2) Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3) Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

## RIUNIONE PERIODICA

4) La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Nelle aziende con meno di 15 lavoratori il RLS può chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5) Della riunione periodica viene obbligatoriamente **redatto un verbale.**

**SCUOLA**

**ANALISI E VALUTAZIONE DEI  
RISCHI**

# VALUTAZIONE DEI RISCHI

## Definizione art. 2

### VALUTAZIONE DEI RISCHI

valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;



# Richiami da norme UNI EN ISO EN 12100 -1

## Definizione

### 3.11 RISCHIO

Combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della gravità di quel danno.

### 3.13 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Processo complessivo che comprende un'analisi del rischio e una ponderazione del rischio.

# **VALUTAZIONE DEI RISCHI**

## **TITOLO I - Capo III - Sezione II**

**Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi**

**Articolo 29 – Modalità di effettuazione della valutazione**

**Articolo 30 – Modelli di organizzazione e di gestione**

N.B.: Per le aziende di nuova costituzione è sparita la possibilità di elaborare il DVR entro 3 mesi dall'inizio attività.

# OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI art.28

## 1) Devono essere valutati tutti i rischi

Sono ora parte integrante della valutazione:

- La scelta delle attrezzature di lavoro (macchine, impianti, utensili, attrezzi ...DPI);
- La scelta delle sostanze e dei preparati chimici;
- La sistemazione dei luoghi di lavoro;

RISALTO:

- Ai gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari:
  - Rischi collegati allo stress lavoro-correlato (EU 8/10/2004);
  - Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (DLgs151/ del 26/03/01);

# OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI art.28

2) Il documento, redatto a conclusione della valutazione dei rischi oltre ad avere data certa deve contenere:

- Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi in cui siano specificati i criteri adottati per la valutazione;
- Le misure di preven. e protezione attuate e dei DPI individuati;
- Il programma delle misure ritenute opportune per il miglioramento dei livelli di sicurezza;
- Le procedure individuate, ruoli dell'organizzazione che vi debbono provvedere aventi adeguate competenze e poteri;
- Il nominativo del RSPP, RLS/RLST, MC che hanno partecipato alla valutazione;
- Le mansioni che espongono a particolari rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

# OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI art.28

3) Il contenuto del documento deve rispettare le indicazioni previste dalle norme contenute nei Titoli del decreto.

Es.:

\*Art. 26 C. 3: Interferenze nei lavori in appalto \*(DUVRI documento scorporato)

Art. 46 C. 4: Valutazione incendio DM 10 marzo 1998

Art. 77 C. 1: DPI

Art. 80 C. 2: Impianti elettrici

Art. 89 C. 1 lett. h) – 96 C. 1 lett. g) – Allegato XV: POS edilizia

Art. 163 C. 1: Segnaletica

Art. 168 C. 2: MMC con allegato XXXIII

Art. 174 C. 1: VDT

Art. 181 C. 1: Agenti fisici

Art. 190 C. 1: Rumore

Art. 202 C. 1: Vibrazioni

Art. 209 C. 1: Campi elettromagnetici

Art. 216 C. 1: Radiazioni ottiche

Art. 223 C. 1: Agenti chimici

Art. 236 C. 1: Agenti cancerogeni

Art. 249 C. 1: Amianto

Art. 271 C. 1: Agenti biologici

Art. 290 C. 1: ATEX

Allegato XLI: Norme UNI EN di riferimento per i campionamenti ambientali

# EFFETTUAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI art. 29

## MODALITA'

- 1) IL RSPP e il MC (ove previsto) collaborano con il DDL per l'effettuazione della valutazione;
- 1) IL RLS è preventivamente consultato
- 3) La valutazione e il relativo documento devono essere rielaborati in occasione:
  - *Di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative;*
  - *In relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;*
  - *A seguito di infortuni significativi;*
  - *Quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.*

**SCUOLA**

**CRITERI E STRUMENTI PER  
L'INDIVIDUAZIONE DEI  
RISCHI**

# SCOPO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

**IDENTIFICARE I PERICOLI**

**VALUTARE I RISCHI**

**STABILIRE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**CONTROLLARE SE LE MISURE ADOTTATE  
SONO ADEGUATE**

**FORNIRE PRIORITA' ALLE MISURE  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**FORNIRE ALLE AUTORITA' COMPETENTI, AI LAVORATORI,  
AI LORO RAPPRESENTANTI E AL SISTEMA AZIENDA STESSO  
LA TESTIMONIANZA CHE I FATTORI DI RISCHIO (PERICOLI)  
SONO SOTTO CONTROLLO**



# ELEMENTI CHIAVE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro al fine di prendere in considerazione ciò che causa un danno fisico e materiale, se i pericoli possono essere eliminati, o altrimenti quali misure di protezione e/o prevenzione sono state introdotte per prevenire e se queste misure sono soddisfacenti nella teoria e nella pratica.

## LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E' ARTICOLATA COME SEGUE:

- **identificazione dei pericoli**
- **identificazione dei lavoratori (o di terzi) esposti a pericoli potenziali**
- **valutazione dei rischi, dal punto di vista qualitativo o quantitativo**
- **studio della possibilità di eliminare i rischi e, in caso contrario alla possibilità della loro riduzione**
- **decisione sulla necessità di introdurre ulteriori provvedimenti per limitare i rischi**

# **LISTA DI CONTROLLO ORGANIZZATA PER FATTORI DI RISCHIO**

**RISCHI PER LA  
SICUREZZA DEI LAVORATORI**

**RISCHI PER LA  
SALUTE DEI LAVORATORI**

**ASPETTI ORGANIZZATIVI  
E GESTIONALI**

# ESEMPIO DI MATRICE DI APPLICABILITA' DEI FATTORI DI RISCHIO

	Aree operative					
	Laboratorio Macchine	Amministr.az.	Palestra	Biblioteca	ecc...	
1. Aree di transito	*	*	*			
2. Spazi di lavoro	*	*	*			
3. Scale	*		*			
4. Macchine	*					
5. Attrezzi manuali	*	*				
6. Manipolaz. man.	*		*			
7. Immagazzinam.			*			
8. Imp. elettrici	*	*	*			
9. App. a pressione						
10. Distrib. gas	*					
11. App. sollevam.	*		*			
12. Mezzi trasporto			*			
13. Esplos. incendio	*	*	*			
14. Agenti chimici		*	*			
15. Agenti cancerog.						
16. Agenti biologici	*					
17. Ventilaz. ind.le	*	*	*			
18. Rumore	*					
19. Vibrazioni	*					
20. Microclima	*	*	*			
21. Radiaz. ionizz.	*					
22. Radiaz. non ionizz.		*				
23. Illuminazione	*	*	*			
24. Carico fisico	*	*	*			
25. Carico mentale	*	*	*			
26. Videoterminali		*				

# PROBABILITA' DI EVENTO INDESIDERATO CHE PROVOCA UN DANNO

## P

La definizione della frequenza attesa fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la **probabilità** che si verifichi l'evento indesiderato, tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni / lavorazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Valore	Livello	Definizione / criteri
3	Molto probabile	<ul style="list-style-type: none"><li>- Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.</li><li>- Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa unità lavorativa o simili.</li><li>- Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore.</li></ul>
2	Probabile	<ul style="list-style-type: none"><li>- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto.</li><li>- E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.</li><li>- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa.</li></ul>
1	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"><li>- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi.</li><li>- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun episodio.</li><li>- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa e incredulità.</li></ul>

# GRANDEZZA DEL DANNO CHE L'EVENTO PUÒ CAUSARE

## D

La definizione della scala di gravità del Danno fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno.

Valore	Livello	Definizione / criteri
3	Grave	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o addirittura letale. - Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili e invalidanti.
2	Medio	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. - Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

L'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.

*N.B.: Deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame: a tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidenti di quel tipo: di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive.*

# MATRICE PER LA STIMA DEI RISCHI

$$R = P \times D$$

Definiti la Probabilità attesa  $P$  e la gravità del Danno  $D$ , il rischio  $R$  viene calcolato con la formula  $R = P \times D$  e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del **Danno** ed in ordinate la **Probabilità** attesa del suo verificarsi.

		$P$		
3	3	6	9	
2	2	4	6	
1	1	2	3	
		1	2	3
				$D$

Una tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione numerica e cromatica del livello di rischio permette di identificare la priorità degli interventi da effettuare, ad es.:

$R \geq 6$  **Azioni correttive immediate**

$3 \leq R < 6$  **Azioni correttive da programmare con urgenza**

$R < 3$  **Azioni correttive / migliorative da programmare nel breve-medio termine**

# ESEMPIO DI SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area operativa .....

Addetti n. ....

Fattore di rischio	N. esposti	Operazioni in cui si genera il rischio	Manzione / Macchina	Misure di prevenzione presenti	Probab. Rischio P	Gravità Danno D	Entità Rischio R	Uso di DPI	Sorv. Sanit.	Note (riferimenti normativi)

**SCUOLA**

**APPALTI, LAVORO AUTONOMO  
E SICUREZZA**



# APPALTO DI OPERE EDILI O SIMILI

Fin da prima dell'inizio dei lavori occorre avere ben presente chi saranno i principali protagonisti del futuro cantiere:

- **Committente**
- **Dirigente scolastico**
- **Preposto**
- **RSPP scuola**
- **Coordinatore per l'Esecuzione**
- **Datore di Lavoro impresa/e**

# APPALTO DI OPERE EDILI O SIMILI

## IL COMMITTENTE NOMINA:

- **Responsabile dei Lavori**
- **Coordinatore per la Progettazione se necessario**
- **Coordinatore per l'Esecuzione se necessario**
- **Imprese esecutrici**

## IL COMMITTENTE INFORMA:

- **Dirigente scolastico**

# OBBLIGO DI NOTIFICA art. 99

## COMPITO DEL COMMITTENTE

OBBLIGHI DI NOTIFICA, DI NOMINA DEI COORDINATORI E DI REDAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA  
D.LGS. 81/08

	DURATA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI-GIORNO										
	0	10	30	50	100	200	300	500	1.000	30.000	OLTRE
Cantieri con più imprese, anche non contemporaneamente,	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA										
	RESPONSABILE LAVORI + COORD. PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI										
	PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO										
	NOTIFICA PRELIMINARE										
Cantieri con la presenza di una sola impresa	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA										
	NOTIFICA PREL. SE PIU' DI 200 UOMINI-GIORNO										
	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI (DUVRI)*										

\* DUVRI: Solo per datori di lavoro committenti, in caso di affidamento lavori in appalto all'interno della propria azienda

# OBBLIGHI CONTRATTI DI APPALTO art. 26

## Verifica Idoneità Tecnico - Professionale

Il DDL Committente o i Dirigenti verificano preliminarmente la idoneità tecnico professionale di:

- Imprese Appaltatrici
- Lavoratori Autonomi

Per lavori da affidare:

- In appalto
- Con contratto d'opera
- Con contratto di somministrazione

La verifica dell'idoneità tecnico professionale avviene valutando:

- Certificato Iscrizione alla Camera di Commercio;
- Autocertificazione dell'impresa o lavoratore autonomo, ai sensi dell'art.47 DPR 445/00 sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale

# OBBLIGHI CONTRATTI DI APPALTO art. 26

## Informazione sui rischi specifici

Il Datore di Lavoro committente e i suoi Dirigenti forniscono a imprese e lavoratori autonomi, **dettagliate informazioni sui rischi specifici** esistenti nell'ambiente in cui dovranno operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza.

### Esempio

- Personale di riferimento (dirigenti, preposti ...)
- Presenza di rumore, sostanze pericolose, macchine, circolazione mezzi
- Dotazione servizi igienici, spogliatoi
- Gestione attrezzature (eventuale autorizzazione uso promiscuo)
- Illustrazione Piano di Emergenza
- Rischi specifici legati alla attività da svolgere (es. tipologia solai e coperture, mezzi di accesso, dotazione di sistemi di protezione collettiva)

## Cooperazione tra Datori di Lavoro

I vari Datori di Lavoro:

Committente anche tramite i suoi dirigenti e preposti;

- Appaltatori, compresi i Lavoratori Autonomi;
- Subappaltatori;

cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto dell' appalto

coordinano i vari interventi di protezione e prevenzione dai rischi informandosi reciprocamente con particolare attenzione alla eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese e con i lavori riguardanti l'attività scolastica

# DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE - art. 26

## D.U.V.R.I.

Il Datore di Lavoro Committente elabora un unico documento di valutazione dei rischi che indica le misure per eliminare i rischi da interferenze

## Note

Il DUVRI è un documento mirato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le varie imprese.

Da elaborare prima dell'inizio dei lavori in quanto allegato obbligatorio al contratto d'appalto.

Sono esclusi i rischi specifici delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi.

# DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE - art. 26

## D.U.V.R.I.- quando

Il DUVRI è necessario in tutti i casi di affidamento lavori, ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi anche al di fuori del contesto “cantiere edile”

Esempio:

- Gestione magazzini e movimentazione materiali
- Interventi di manutenzione
- Servizi di Pulizia
- ...

La valutazione deve essere specifica per i lavori oggetto dell'appalto



# DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE - art. 26

## D.U.V.R.I.- Contenuti essenziali

- Identificazione e descrizione lavoro da svolgere
- Individuazione delle imprese coinvolte nell'appalto
- Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza
- Individuazione e analisi delle varie interferenze
- Valutazione dei relativi rischi
- Scelte progettuali, organizzative e procedure
- Prescrizioni operative, misure di prevenzione, DPI

## Altre informazioni

Misure di coordinamento per l'uso comune di locali, attrezzature, sistemi di protezione collettiva

Modalità organizzative della cooperazione del coordinamento

Modalità organizzativa della "gestione emergenze"

Durata dei lavori e se necessario delle singole fasi

Stima dei costi per la sicurezza

# OBBLIGHI CONTRATTI DI APPALTO art. 26

## COSTI PER LA SICUREZZA

Nei singoli contratti di:

- Appalto (Art. 1655 C.C.)
- Subappalto (Art. 1656 C.C.)
- Somministrazione (Art. 1559 C.C.)

vengono specificatamente indicati i **costi relativi alla sicurezza del lavoro** con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto

### Note

- Anche per i contratti attivati prima dell'entrata in vigore del DLgs 81/08
- La mancata specifica dei costi annulla il contratto (art. 1418 C.C.)
- I RLS e le Organizzazioni Sindacali hanno accesso a tali dati

# TESSERA DI RICONOSCIMENTO art. 26

Il personale che opera nell'ambito di lavori in appalto o subappalto deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento con:

- Fotografia
- Generalità del lavoratore
- Indicazione del Datore di Lavoro

# D.U.V.R.I. – SCUOLA I°

## Alcune casi sull'obbligo del DUVRI

### Caso A

Appalti esterni definiti dall'ente, anche se l'intervento è dentro la scuola.  
Esempi di appalto.

#### Manutenzione ordinaria:

- controllo periodico presidi antincendio (porte-estintori-naspi-ecc..)
- verifiche periodiche impianti (elettrici-ascensori ecc..)

#### Servizi:

- servizi pulizia
- servizio mensa

**Il DUVRI deve essere elaborato dall'ente**, dopo aver acquisito dalla scuola le informazioni utili per la redazione del documento.

A carico della scuola la redazione di una lettera contenente le informazioni utili.

# D.U.V.R.I. – SCUOLA II°

## Alcune casi sull'obbligo del DUVRI

### Caso B

Intervento dentro la scuola fatto direttamente da personale dipendente dall'ente proprietario.

Esempi di appalto.

Manutenzione ordinaria:

- riparazioni guasti di piccola entità (sost. lampade-porte ecc..)

**Niente DUVRI** ma lettera informativa della scuola all'ente come caso A.

# D.U.V.R.I. – SCUOLA III°

## Alcune casi sull'obbligo del DUVRI

### Caso C

La scuola definisce e gestisce direttamente l'appalto.

Esempi di appalto:

- Servizio pulizia
- Servizio mensa

## **Il DUVRI deve essere elaborato dalla scuola**

### Caso D

La scuola definisce e gestisce direttamente una fornitura.

Esempi di appalto:

- Servizio merenda (macchinette)
- Forniture materiali vari

**Niente DUVRI.** Lettera informativa della scuola al fornitore

**SCUOLA**

**INFORMAZIONE-FORMAZIONE**

# La **INFORMAZIONE** e la **FORMAZIONE** nel **D.Lgs. 81 / 2008**





# IL FINE DELLA FORMAZIONE

**LA FORMAZIONE DEVE DARE  
UN CONTRIBUTO FORTE ALL'ARRICCHIMENTO  
PERSONALE**

**Il fine specifico della formazione è:**



**Indurre cambiamenti comportamentali**

**Migliorare la propria professionalità**

**Diffondere un linguaggio comune**

**Non può colmare carenze strutturali e organizzative**

# Formazione, Informazione, Addestramento

## TITOLO I - Capo III- Sezione IV

### INFORMAZIONE ai LAVORATORI - art. 36

**Informazione:** attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

Art. 2

### FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI - art. 37

**Formazione:** processo educativo per trasferire conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi

Art. 2

**Addestramento:** attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e le procedure di lavoro

# **INFORMAZIONE ai LAVORATORI art. 36**

**IL DDL PROVVEDE AFFINCHE' CIASCUN  
LAVORATORE RICEVA UNA ADEGUATA  
INFORMAZIONE SU:**

**Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività**

**Procedure primo soccorso, antincendio, evacuazione**

**Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza**

**Responsabile SPP, addetti e medico competente**

**Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali**

**Pericoli da sostanze e preparati pericolosi**

**Misure e attività di protezione e prevenzione adottate**

# FORMAZIONE dei LAVORATORI – art. 37

**IL DDL ASSICURA CHE CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA FORMAZIONE SUFFICIENTE ED ADEGUATA SU:**

Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza

Di base

Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del comparto di appartenenza dell'azienda

Specificata

Rischi specifici trattati in tutti i titoli del presente decreto

# FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI – art.37

## FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SPECIFICO

- All'assunzione
- Trasferimento o cambio mansione
- Cambio attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati

Addestramento: deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro

## Formazione particolare e Aggiornamento periodico per:

**Preposti**

**Addetti all'Antincendio, Evacuazione**

**Pronto Soccorso**

**Emergenze**

**Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**

# **FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI – art. 37**

## **LA FORMAZIONE DEVE:**

**Essere facilmente comprensibile**

**Tenere conto delle conoscenze linguistiche dei lavoratori verificando preventivamente che i lavoratori immigrati comprendano la lingua utilizzata**

**Essere periodicamente ripetuta:**

- evoluzione dei rischi
- insorgenza nuovi rischi

**Essere svolta durante orario di lavoro**

**Non può comportare oneri economici per i lavoratori**

# FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI – art. 37

## I DATORI DI LAVORO E I DIRIGENTI DEVONO:

Art. 18

- Informare il più presto possibile i lavoratori di un pericolo grave ed immediato
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione, addestramento

## I PREPOSTI DEVONO:

Art. 19

- Informare il più presto possibile i lavoratori di un pericolo grave ed immediato
- Frequentare gli appositi corsi di formazione e agg

## I LAVORATORI DEVONO:

Art. 20

- Frequentare gli appositi corsi di formazione e aggiornamento

# FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI – art. 37

**PREPOSTO**



**FORMAZIONE SPECIFICA**

**AGGIORNAMENTO PERIODICO**

*IN RELAZIONE AI PROPRI COMPITI*

**CONTENUTI**


- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
- b) individuazione dei fattori di rischio
- c) valutazione dei rischi
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione



# FORMAZIONE ADDETTI EMERGENZE – art. 37

## I lavoratori incaricati:

- prevenzione e lotta antincendio
- evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato
- salvataggio
- primo soccorso
- gestione emergenze



- adeguata e specifica formazione
- aggiornamento periodico

## LAVORATORI AUTONOMI

Art. 21 c. 2

### Hanno facoltà di:

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali

# FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI – art. 37

## FORMAZIONE DEI RLS

- Adeguata e non inferiore a quella prevista per i lavoratori Art. 50
- Particolare sui rischi specifici del comparto
- Definita da Contrattazione collettiva nazionale
- Contenuti minimi stabiliti dal presente decreto
- Durata minima **32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda**
- Con verifica di apprendimento

## AGGIORNAMENTO DEI RLS

- Modalità definite da Contrattazione collettiva nazionale
- Durata minima: **4 ore/anno per imprese da 15 a 50 lavoratori**  
**8 ore/anno per imprese con > 50 lavoratori**

## CORSI

Corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative  
*(con verifica dell'apprendimento)*

**Mod. A, B**

Specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi

- di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato
- di organizzazione e gestione delle attività tecnico amm.ve
- di tecniche di comunicazione in azienda
- di relazioni sindacali

*(con verifica dell'apprendimento)*

**Mod. C**

*I corsi devono rispettare quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 26.1.2006 in G.U. n. 37 del 14.2.2006 e successive modificazioni*

## DUE TIPOLOGIE DI MODULI

Moduli Generali: comuni a tutti i comparti

Moduli Specifici: propri di ogni tipologia di comparto

**MODULO A** (generale) art.8 bis, comma 2  
28 h fisse

**MODULO B** (specifico) art.8 bis, comma 2  
12-68 h (in relazione al macrosettore)

**MODULO C** (specialist.) art.8 bis, comma 4  
24 h fisse (solo per RSPP)

RSPP	Add.SPP
<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>
Min. 64	Min. 40
Max. 120	Max. 96

Per ogni Modulo è obbligatorio **ATTESTATO** di frequenza con verifica dell'apprendimento

# DESIGNAZIONE R.S.P.P.

Art. 32 c. 2

Diploma istruzione  
secondaria superiore

Corso Base  
Modulo A (28 ore)

Corso Specifico  
Modulo B (12-68 ore)

Corso Specialistico  
Modulo C (24 ore)

Aggiornamenti quinquennali (40-60 ore)

Lauree  
specifiche

# LAUREE SPECIFICHE

Art. 32

**Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo (Mod. A e Mod. B) coloro che hanno conseguito le seguenti LAUREE**

L7 Ingegneria civile e ambientale  
L8 Ingegneria dell'informazione  
L9 Ingegneria industriale  
L17 Scienze dell'architettura  
L23 Scienze e tecniche dell'edilizia

di cui al DM Università 16.3.2007  
S.O. G.U. n. 155 del 6.7.2007

<b>Classi</b>	4 Architettura, ingegneria edile
	8 Ingegneria civile e ambientale
	9 Ingegneria dell'informazione
	10 Ingegneria industriale

di cui al DM Università 4.8.2000  
S.O. G.U. n. 245 del 19.10.2000

Lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

di cui al DM Università 2.4.2001  
S.O. G.U. n. 128 del 5.6.2001

# DDL AUTONOMINATO RSPP

Art. 34 c. 2

Non più comunicazione a AUSL e DPL !!

## DEVE FREQUENTARE CORSI di FORMAZIONE

- Adeguali alla natura dei rischi presenti e relativi alle attività lavorative
- Contenuti come da Accordo Conferenza Stato-Regioni entro dodici mesi
- Fino ad allora validi i corsi DM 16.1.97

<u>n. ORE</u>	
Min.	16
Max.	48

## DEVE FREQUENTARE SOLO CORSI di AGGIORNAMENTO

- Chi ha frequentato i nuovi Corsi
- Chi ha frequentato i Corsi DM 16.1.97
- Chi era stato esonerato da tutti i Corsi (DDL → RSPP prima del 31.12.95)

# INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE

- Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI (Tit. III)
- Cantieri temporanei o mobili (Tit. IV)
- Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Tit. V)
- Movimentazione manuale dei carichi (Tit. VI)
- Attrezzature munite di videoterminali (Tit. VII)
- Agenti fisici (tit. VIII)
- Sostanze pericolose (Tit. IX)
- Esposizione ad agenti biologici (Tit. X)



# Dirigente Scolastico → RSPP SCUOLA – I°

Il Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) può assumere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione (RSPP)

**SE** Numero addetti (esclusi gli studenti)  $\leq$  200

art. 4 + all. 2

## CORSI di FORMAZIONE


- Adeguali alla natura dei rischi presenti e relativi alle attività lavorative
- Contenuti come da Accordo Conferenza Stato-Regioni entro dodici mesi
- Fino ad allora validi i corsi DM 16.1.97

<u>n. ORE</u>	
Min.	16
Max.	48

## CORSI di AGGIORNAMENTO

# REQUISITI E FORMAZIONE RSPP Macrosettore 8 SCUOLA – II°

Il RSPP (diverso dal Dirigente Scolastico) deve possedere i requisiti indicati e ricevere la formazione prevista.



# REQUISITI E FORMAZIONE ASPP Macrosettore 8 SCUOLA – III°

Anche gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione devono avere requisiti e una formazione specifica.

*Se RSPP esterno obbligo di almeno un Addetto formato.*

## Add. SPP

### REQUISITI

Diploma di istruzione  
secondaria superiore  
o titolo  
superiore

### FORMAZIONE

#### Corso

Mod. A : 28

Mod. B : 24

~~Mod. C : 24~~

**52 ore**

# FORMAZIONE - RICOGNIZIONE

Ricognizione effettuata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

Presentata in riunione periodica il \_\_\_\_\_



# PIANO DI FORMAZIONE

Presentato in riunione periodica il \_\_\_\_\_

Aggiornato al \_\_\_\_\_ allegato al

Documento di Valutazione dei Rischi

# STUDENTI = LAVORATORI - SCUOLA

ORDINE SCOLASTICO	STUDENTI EQUIPARATI A LAVORATORI	OBBLIGHI derivanti dalle norme di sicurezza
INFANZIA Nidi-Materne PRIMARIA	<b>NO</b>	Prove di evacuazione
SECONDARIA I° GRADO	<b>SI                      nei                      Laboratori</b>	Prove di evacuazione Informazioni Gestione Emergenze Formazione Laboratori
SECONDARIA II° GRADO UNIVERSITA'	<b>SI                      nei                      Laboratori e                      in Alternanza                      Scuola-                      Lavoro</b>	Prove di evacuazione Informazioni Gestione Emergenze Informazioni Sistema Prevenzionistico Formazione Laboratori Formazione Scuola Lavoro

# INFORMAZIONE e FORMAZIONE STUDENTI – SCUOLA (PROPOSTA)

QUANDO	OBBLIGO	DURATA	NOTE
<b>ACCOGLIENZ</b>	Informazione		
<b>LABORATORI</b>	Formazione generale	4 ore	NO aggiornamenti
	Formazione specifica	8 ore da suddividere tra le varie tipologie di laboratorio	Max 2 ore per tipologia di laboratorio
<b>ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</b>	Formazione generale Formazione specifica	Scuola: 4 ore  Azienda: x ore (*)	* secondo gli accordi locali (Organismi Paritetici Territoriali)

**SCUOLA**

**RAPPORTI CON GLI ENTI**



# PICCOLA GUIDA AGLI ENTI 1/3

## •ENTE

## •COMPETENZA

## •RAPPORTO

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - AZ. U.S.L.**

•Vari Servizi e Unità operative

**Igiene Pubblica**

•Il Servizio ha quale compito fondamentale la tutela della salute della popolazione negli ambienti di vita.  
•Organo di vigilanza sull'edilizia scolastica.

•Procedure Edilizia scolastica

**Igiene Alimenti e Nutrizione**

•Il Servizio ha quale compito fondamentale la tutela della salute della popolazione per gli aspetti legati all'alimentazione.  
•Organo di vigilanza su ristorazione collettiva, mense, refettori.

•Procedure HACCP

**Sicurezza e Igiene negli Ambienti di Lavoro**

•Il Servizio ha quale compito fondamentale la tutela della salute nei luoghi di lavoro attraverso la promozione e il controllo delle condizioni di sicurezza, di igiene e di salute dei lavoratori.  
•Organo di vigilanza nella materia generale dell'igiene e sicurezza sul lavoro

**Impiantistica Antinfortunistica**

•Unità che si occupa delle verifiche periodiche di impianti elettrici, di sollevamento, a pressione, ascensori.

•Verifica impianti e apparecchi  
•ELETTRICI-SOLLEVAMENTO  
•ASCENSORI - RISCALDAMENTO

# PICCOLA GUIDA AGLI ENTI 2/3

•ENTE	•COMPETENZA	•RAPPORTO
<b>DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO</b>	•Ente del Ministero del Lavoro che si occupa della vigilanza di alcuni aspetti della salute negli ambienti di lavoro: contributivi, e di sicurezza per alcuni comparti	•Procedura Lavoratrici Madri
<b>I.N.A.I.L. Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Lavoro</b>	•Ente assicuratore del DDL, il quale paga premi proporzionali al livello di pericolosità delle lavorazioni che svolge. Indennizza i lavoratori per i giorni di assenza per infortuni e malattie da lavoro, eroga le rendite per pensioni di invalidità.	•Posizione assicurative varie •Denunce infortuni e malattie professionali
<b>I.S.P.E.S.L. Istituto Superiore Prevenzione Sicurezza Lavoro</b>	•Ente del Ministero della Sanità, ha il compito di fare studi che servono al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro. Eseguisce le verifiche di primo collaudo impianti con obbligo.	•Omologazione impianti e apparecchi
<b>VVF Vigili del Fuoco</b>	•Ente competente in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio. •Organo di vigilanza in materia di Prevenzione Incendi	•Certificato Prevenzione Incendi a cura del proprietario edificio
<b>PROCURA della REPUBBLICA</b>	•Ministero della Giustizia Ufficio giudiziario competente per reati penali.	•In caso di procedimento penale per eventi infortunistici, malattie professionali e violazioni specifiche a norme di legge.

# PICCOLA GUIDA AGLI ENTI 3/3

•ENTE	•COMPETENZA	•RAPPORTO
<b>A.R.P.A. - Agenzia Regionale per Ambiente</b>	•Ente Regionale competente sull'inquinamento di aria, acqua, suolo.	•Per richieste di intervento specialistico sull'inquinamento ambientale
<b>CARABINIERI (NAS o altri nuclei specializzati)</b>	•Nuclei di agenti utilizzati sul territorio per la vigilanza del rispetto delle Leggi.	•In caso di ispezione.
<b>COMUNE</b>	•Competenza specifica rilascio concessioni edilizie. •Proprietari degli immobili.	•Agibilità a cura del proprietario edificio. •Lettera proprietario edificio •Problematiche legate alla struttura •Gestione cantieri all'interno della scuola. <u>Lettera Lavori in Appalto</u>
<b>PROVINCIA</b>	•Competenza specifica per autorizzazione emissioni in atmosfera. •Proprietari degli immobili.	•Lettera proprietario edificio •Problematiche legate alla struttura •Gestione cantieri all'interno della scuola. <u>Lettera Lavori in Appalto</u>

**SCUOLA**

**SEGNALETICA DI SALUTE E  
SICUREZZA SUL LAVORO  
TITOLO V**

## **D.Lgs. 81/08**

- **TUTTE LE PRESCRIZIONI E I DIVIETI DEVONO ESSERE RICHIAMATI TRAMITE APPOSITA SEGNALETICA**
- **OVE NECESSARIO DEVONO ESSERE PREDISPOSTI APPOSITI CARTELLI DI AVVERTIMENTO**
- **LA SEGNALETICA DEVE ESSERE CONFORME A PRECISE DISPOSIZIONI DI LEGGE**
- **LA SEGNALETICA NON DEVE GENERARE EQUIVOCI**
- **LE DIMENSIONI DELLA SEGNALETICA DEVONO ESSERE PROPORZIONATE ALLA DISTANZA DA CUI DEVONO ESSERE PERCEPITI I MESSAGGI**

# SEGNALETICA GENERALE

- TUTTE LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI DEVONO ESSERE SEGNALATE CON APPOSITI CARTELLI
- I PERCORSI INDIVIDUATI PER GLI ESODI E L'EVACUAZIONE DEVONO ESSERE SEGNALATI IDONEAMENTE
- TUTTE LE USCITE DI SICUREZZA DEVONO ESSERE INDIVIDUATE TRAMITE APPOSITE SEGNALAZIONI
- NEI LOCALI O ATTIVITA' OVE NECESSITANO VANNO INDICATI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE
- DEVE ESSERE INDICATO L'INTERRUTTORE GENERALE DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA
- DEVE ESSERE SEGNALATA L'UBICAZIONE DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

# DIVIETO

I CARTELLI DI DIVIETO SONO DI FORMA CIRCOLARE CON PITTOGRAMMI NERI SU FONDO BIANCO E BORDO ROSSO CON STRISCIA TRASVERSALE ROSSA



ACQUA NON  
POTABILE



DIVIETO DI  
ACCESSO  
AI NON  
AUTORIZZATI



DIVIETO DI  
SPEGNERE  
CON ACQUA



NON  
TOCCARE



VIETATO  
FUMARE O  
USARE  
FIAMME LIBERE



VIETATO  
AI PEDONI



VIETATO  
FUMARE

# AVVERTIMENTO

I CARTELLI DI AVVERTIMENTO SONO DI FORMA TRIANGOLARE CON PITTOGRAMMI NERI SU FONDO GIALLO E BORDO NERO



SOSTANZA  
CORROSIVA



RISCHIO  
BIOLOGICO



RISCHIO  
DI INCIAMPO



SOSTANZA  
VELENOSA



SOSTANZA  
COMBURENTE



TENSIONE  
ELETTRICA  
PERICOLOSA



# PRESCRIZIONE

I CARTELLI DI PRESCRIZIONE SONO DI FORMA CIRCOLARE CON PITTOGRAMMI BIANCHI SU FONDO AZZURRO



**CALZATURE DI  
SICUREZZA OBBLIGATORIE**



**GUANTI DI  
PROTEZIONE OBBLIGATORI**



**PROTEZIONE  
OBBLIGATORIA  
VIE RESPIRATORIE**



**PROTEZIONE  
OBBLIGATORIA  
DEGLI OCCHI**



**PROTEZIONE  
OBBLIGATORIA  
DELL'UDITO**

# SALVATAGGIO

I CARTELLI DI SALVATAGGIO SONO DI FORMA RETTANGOLARE-QUADRATA CON PITTOGRAMMI BIANCHI SU FONDO VERDE



**PERCORSO/USCITA  
DI EMERGENZA**



**DIREZIONE  
DA SEGUIRE**



**PRONTO  
SOCCORSO**



**LAVAGGIO  
PER OCCHI**



**BARELLA**

# ANTINCENDIO

I CARTELLI PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO SONO DI FORMA RETTANGOLARE-QUADRATA CON PITTOGRAMMI BIANCHI SU FONDO ROSSO



**ESTINTORE**



**LANCIA  
ANTINCENDIO**



**DIREZIONE  
DA SEGUIRE**



**SCALA  
ANTINCENDIO**

**SCUOLA**

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  
INDIVIDUALE – DPI  
TITOLO III – CAPO II**

# **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

## **TITOLO III - CAPO II**

**Art. 74 - Definizioni**

**Art. 75 - Obbligo di uso**

**Art. 76 - Requisiti dei DPI**

**Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro**

**Art. 78 - Obblighi dei lavoratori**

**Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso**

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

**DPI è qualunque attrezzatura debba essere indossata per proteggere da un rischio**

(art.74)

**I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con altri mezzi** (art.75)



**E' compreso ogni complemento o accessorio di un DPI, destinato a proteggere dal rischio**

## **NON SONO DPI:**

- **indumenti di lavoro;**
- **indumenti e materiali sportivi;**
- **caschi e visiere per veicoli a motore a due ruote**
- **DPI per uso privato contro condizioni atmosferiche, umidità, acqua, calore**

# REQUISITI GENERALI art. 76 D.Lgs. 81/08

I DPI devono essere conformi al D.Lgs.475/92 ed inoltre essere:



- Adeguali ai rischi da prevenire, senza comportarne di maggiori;
- Adeguali alle condizioni del luogo di lavoro;
- Adeguali alle esigenze ergonomiche;
- Adattabili all'utilizzatore;



Se è necessario l'uso simultaneo di più D.P.I. questi devono essere compatibili tra loro e mantenere la propria efficacia durante l'uso

# OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art. 77

## IL DATORE DI LAVORO

- valuta i rischi non evitabili con altri mezzi;
- valuta ed le caratteristiche dei DPI necessari;
- individua quali siano disponibili sul mercato e le condizioni di utilizzo;
- fornisce i DPI ai lavoratori;
- li mantiene efficienti e ne assicura igiene e manutenzione, riparazione e sostituzione;
- provvede affinché vengano utilizzati correttamente;
- fornisce istruzioni comprensibili ai lavoratori;
- **INOLTRE...**



## IL DATORE DI LAVORO

- destina ogni DPI ad un uso personale;
- se uno stesso DPI deve essere utilizzato da più persone garantisce l'assenza di problemi sanitari ed igienici;\_
- informa il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- stabilisce le procedure da seguire per la fornitura, riconsegna ed il deposito al termine dell'utilizzo;
- assicura una adeguata formazione e uno specifico addestramento su uso corretto e utilizzo pratico per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito.

# OBBLIGHI DEI LAVORATORI art. 78

1. si sottopongono ai programmi di formazione e addestramento ritenuti necessari per i DPI;
  2. utilizzano i DPI in conformità a formazione, informazione, addestramento ricevuti;
  3. provvedono alla cura dei DPI loro forniti e non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
1. si attengono alle procedure aziendali per la riconsegna;
  2. segnalano immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente;



# OBBLIGHI GENERALI DEI LAVORATORI art. 20

- utilizzare in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei DPI messi a loro disposizione
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro



# CLASSIFICAZIONE D.P.I. - D.Lgs.475/92

## PRIMA CATEGORIA



DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità


- Lesioni superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- Lesioni facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
- Contatto o urto con oggetti caldi  $< 50^{\circ}\text{C}$ ;
- Ordinari fenomeni atmosferici;
- Urti e vibrazioni lievi;
- Azione lesiva dei raggi solari.



# CLASSIFICAZIONE D.P.I. - D.Lgs.475/92

## SECONDA CATEGORIA

Per esclusione tutti quelli che non rientrano in una delle altre 2 categorie



## TERZA CATEGORIA

DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente

- Protezione delle vie respiratorie contro aerosol solidi, liquidi o gas;
- Protezioni isolanti, comprese quelle per immersione subacquea;
- DPI contro le aggressioni chimiche radiazioni ionizzanti;
- DPI per attività in ambienti con temperatura d'aria  $> 100^{\circ}\text{C}$  oppure  $< -50^{\circ}\text{C}$ ;
- DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- DPI per attività che esponcano a tensioni elettriche pericolose



# DPI – MARCATURA CE - D.Lgs.475/92

**I DPI devono essere dotati di marcatura CE e accompagnati da una nota informativa, in lingua italiana.**



CE



**Ogni singolo DPI è marcato CE, la marcatura è ben visibile, leggibile ed indelebile.**



**DPI di piccole dimensioni possono avere la marcatura CE apposta sull'imballaggio.**

# PERCORSO PER LA SCELTA DEI DPI

- 1) **Analisi del rischio**
- 2) **Adozione di tutte le possibili misure per l'eliminazione**
- 3) **Permanenza rischio residuo**
- 4) **Identificazione dei D.P.I. necessari**
- 5) **Approfondimento tecnico sulle loro possibili prestazioni**
- 6) **Identificazione delle caratteristiche a noi necessarie**
- 7) **Ricerca dei D.P.I. disponibili sul mercato**
- 8) **Scelta ed acquisto di alcuni D.P.I.**
- 9) **Sperimentazione**
- 10) **Scelta definitiva**
- 11) **Dotazione a tutti i lavoratori esposti al rischio**
- 12) **Gestione continua nel tempo**





# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SCUOLA

La scuola, deve provvedere sulla base della valutazione dei rischi a fornire agli studenti, i DPI necessari ed adeguati per lo svolgimento delle attività nei laboratori.

## USO INDIVIDUALE

Alcuni DPI (es. otoprotettori e guanti in lattice) devono essere considerati strettamente individuali, utilizzati e poi gettati.

# **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SCUOLA**

## **USO NON INDIVIDUALE**

**per altri DPI, se la scuola non è in grado di prevederne una distribuzione individuale, deve garantirne la corretta igiene (guanti, maschere per la saldatura, guanti antiacido per esperimenti chimici e simili, occhiali con protezioni laterali utilizzati in laboratorio di chimica).**

**Il numero deve consentire una pulizia a rotazione affinché, ad ogni lezione vengano forniti agli studenti DPI puliti**

**OCCORRE VIGILARE SULL'UTILIZZO E IGIENICITA'**